HARVARD
di MARANGONI & PARTNERS
Società tra professionisti a responsabilità limitata
Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 2 novembre 2020

Circolare n. 33/2020

CONGEDO COVID-19 PER LA QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Si riportano di seguito le istruzioni fornite dall'INPS con circolare n. 116 del 2.10.2020 in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in alternativa al lavoro agile, introdotto dall'art. 5 del DL 111/2020.

DESTINATARI

Possono beneficiare del congedo i soli genitori lavoratori dipendenti. Restano pertanto esclusi sia i genitori lavoratori autonomi, sia i genitori iscritti alla Gestione Separata.

REQUISITI

Per poter fruire del congedo, il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. deve avere in essere un rapporto di lavoro dipendente; in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l'INPS dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
2. non deve svolgere lavoro in modalità agile (smart-working) durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
3. il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
4. deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso (la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente);
5. il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, senza che sia necessaria anche la positività del ragazzo.

DURATA DEL CONGEDO ED INDENNIZZO DELLE GIORNATE LAVORATIVE

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti. Nel caso di più provvedimenti che dispongano di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un'unica indennità. Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione pagata dall'Inps, calcolata sulla base delle medesime regole previste per il congedo parentale. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

CASI DI COMPATIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ

Di seguito si riportano le diverse ipotesi di compatibilità o incompatibilità del congedo in questione con altri istituti previsti dalla legge relative anche all'altro genitore:

COMPATIBILITÀ	INCOMPATIBILITÀ
Malattia	Congedo parentale
Maternità/paternità	Riposi giornalieri della madre o del padre
Ferie	Cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa
Aspettativa non retribuita	CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario FIS, CISOA, NASpI e DIS-COLL
Solo per l'altro genitore rispetto a quello richiedente: soggetto fragile	Lavoro agile
Permessi e congedi ai sensi della L. 104/92	Part-time e lavoro intermittente

Si precisa che, mentre tutti gli istituti della tabella sopra riportata si riferiscono allo stato dell'altro genitore, con riferimento al lavoro agile l'incompatibilità con la fruizione del congedo sussiste in caso di prestazione dell'attività lavorativa in modalità agile sia del richiedente che dell'altro genitore convivente con il minore. Inoltre si specifica che, qualora uno dei due genitori conviventi benefici degli ammortizzatori sociali con riduzione dell'orario di lavoro, l'altro genitore convivente potrà usufruire del congedo.

DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- utilizzando il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1.10.2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- contattando il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- recandosi presso i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9.9.2020 ed il 31.12.2020. Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, ecc.). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento, egli si deve impegnare a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda stessa.

* * * *

Lo Studio resta a disposizione dei sigg. Clienti per qualsiasi approfondimento o chiarimento in ordine alle materie oggetto della presente circolare.

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS S.t.p.r.l.